



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE OSSARIO

*Approvato con deliberazione di C.C. n°5 del 2.2.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n°97 del 28.12.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n°63 del 25.11.2010*

Art. 1

Per la concessione di loculi cimiteriali e cassette ossario, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda in bollo diretta al Sindaco.

Art. 2

La concessione dei loculi viene effettuata mediante atto pubblico da redigersi in forma amministrativa, alle condizioni stabilite dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 3

Ogni cittadino potrà ottenere la concessione di uno o al massimo di due loculi, nonché uno o più cassette, soltanto se destinate al seppellimento proprio o di parenti ed affini fino al 3° grado compreso, con esclusione quindi di qualsiasi possibilità speculativa. E' vietato, pertanto, il trasferimento della concessione ad altra persona, sotto comminatoria di revoca "de jure" della concessione medesima e senza diritto di restituzione del corrispettivo pagato.

Art. 4

La concessione dei loculi ha durata di anni 30, decorrenti dalla data di tumulazione della salma, per la quale il loculo è stato concesso, **mentre quella relativa alle cassette ossario è 50 anni**. Allo scadere della concessione o ad avvenuta estumulazione del cadavere anche se prima della predetta scadenza, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune; è riservata però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 5

I loculi serviranno a conservare un solo cadavere per l'intera durata della concessione.

Art. 6

Nel caso che il concessionario non volesse e potesse servirsi dei loculi concessigli, questi ritorneranno in possesso del Comune, previo rimborso della sola somma pagata.

Art. 7

E' fatto obbligo al concessionario di realizzare la lapide con marmo tipo bianco e riquadro esterno con fasce di granito del tipo nero Africa dello spessore di cm. 3. Sulle lapidi non è consentito accendere ceri o fiamme libere di qualsiasi natura.

Art. 8

Il concessionario ed di lui i parenti ed affini fino al 3° grado sono tenuti alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loculi, i quali dovranno sempre conservare il loro aspetto decoroso.

Art. 9

I loculi saranno assegnati in base alla data di presentazione costituendo motivo di precedenza l'età avanzata del richiedente. Le cellette ossarie saranno assegnate esclusivamente ai parenti dei defunti già esumati o estumulati e ai parenti che hanno già ricevuto cartolina avviso di imminente esumazione o estumulazione.

Art. 10

Il Comune provvederà a riservare una parte dei loculi, da assegnare in caso di necessità.

Art. 11

La durata ed i costi, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti di concessione per le varie tipologie di loculi, sono quelli di seguito stabiliti: Loculo 1^a e 2^a fila (durata anni 30 dalla data dell'occupazione) costo € 1.300,00 Loculo 3^a fila (durata anni 30 dalla data dell'occupazione) costo € 900,00 Loculo 4^a e 5^a fila (durata anni 30 dalla data dell'occupazione) costo € 774,69. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese connesse e conseguenti la sottoscrizione del contratto di concessione (imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.).

I costi sopra esposti potranno essere successivamente variati con deliberazione del Consiglio Comunale, nel corso della vigenza del presente Regolamento.

Il Concessionario dovrà effettuare i pagamenti in favore del Comune di Rionero in Vulture mediante versamento alla Tesoreria comunale sul conto corrente bancario del Comune oppure mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Comune di Rionero in Vulture Servizio Tesoreria", secondo le modalità appresso indicate:

versamento dell'acconto del 70% dell'importo, entro 10 giorni dall'avvenuta prenotazione effettuata con l'assegnazione del loculo, a pena di decadenza del diritto;

versamento del saldo del 30%, oltre alle spese contrattuali, all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione.

Prima della sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a comprovare i suddetti versamenti, mediante esibizione e consegna all'ufficio comunale preposto di copia della ricevuta bancaria o del bollettino postale di versamento;

Cellette ossari

1 [^] , 2 [^] e 3 [^] fila	€ 322,52	4 [^] , 5 [^] e 6 [^]
fila	€ 269,59	7 [^] , 8 [^] , 9 [^] , 10 [^] e 11 [^]
fila	€ 216,68	

Art. 12

Il Responsabile del Servizio provvederà alla assegnazione dei loculi e delle cassette ossario sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 13

Il responsabile del servizio, procederà con avviso pubblico, a stabilire le modalità ed i tempi di presentazione delle domande.

Art. 14

Tutte le spese contrattuali o consequenziali, senza rivalsa alcuna, se o in quanto dovuto, sono a totale carico del concessionario.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme delle leggi vigenti in materia ed al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.